

AVVISO "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

QUESTO AVVISO RICHAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI

RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATA DAL D.LGS. N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB

SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione copia asportabile del presente Avviso;
- di avere a disposizione copia asportabile dei Fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa su Telepass SpA, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali delle operazioni e dei servizi offerti;
- nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente Avviso e dei Fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti. Il Cliente ha diritto di ottenere copia di tale documentazione prima che sia vincolato dal contratto o dall'offerta;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, contenente anche il Documento di Sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso. Il diritto del Cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna di tale documentazione non impegna le parti alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il Documento di Sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e, comunque, almeno una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere informato di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione - in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente - contenente in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni (1). Conseguentemente, nel caso di modifica unilaterale a sfavore del Cliente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal rapporto nel termine di 60 giorni. In questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente; in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura (2);
- di ottenere, a proprie spese, entro un termine non superiore a 90 giorni, copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. In tali casi, il Cliente ha diritto di ricevere informazioni, al momento della richiesta, circa il presumibile importo delle relative spese da sostenere;
- di ottenere il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (3).

E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (4), IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO:

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità versando al creditore il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
- in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile (Inopponibilità della compensazione. Art. 1248 c.c. "Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione").
- nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvi i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del Cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati (5) il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;

- l'approvazione specifica - ai sensi dell'art. 1341, comma 2, codice civile - da parte del Cliente della clausola contrattuale che consente, nei contratti di durata, alla Banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo;
- con particolare riferimento ai tassi di interesse, l'indicazione nei contratti della periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto;
- la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i Clienti rispetto a quelle pubblicizzate. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (6);
- la previsione che gli interessi sui versamenti presso una Banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa Banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
- nei collocamenti di titoli di Stato la previsione:
- a) dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
- b) dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
- c) degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa;

ED, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il (TAEG); il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto al consumatore; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non commessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile (7): nel caso di inadempimento del compratore nei contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (8)

Questa Società aderisce all'Accordo tra Autostrade per l'Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori Adoc, Codacons e Federconsumatori che prevede la costituzione di un Ufficio di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante la Procedura di conciliazione.

LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E' GRATUITA, SALVE LE SPESE RELATIVE ALLA CORRISPONDENZA INVIATA.

Ogni Cliente può proporre reclamo formale a Telepass SpA, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il Cliente può proporre reclamo, in relazione all'oggetto della contestazione, con le modalità di seguito indicate:

- inviando una mail all'indirizzo info@telepass.it, indicando le ragioni del reclamo e le richieste avanzate;
- inviando una comunicazione a mezzo fax al n. 055.420.2373 o al n. 055.420.2734, indicando le ragioni del reclamo e le richieste avanzate;
- telefonando al Call Center Commerciale di Telepass SpA;
- inviando una comunicazione scritta all'indirizzo Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310, Succursale 39 - 50123 Firenze, indicando nella missiva le ragioni del reclamo e le richieste avanzate.

L'Ufficio addetto ai reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Se il suddetto ufficio dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la Società si impegna a provvedere.

Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL'UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) - può presentare un ricorso all'OMBUDSMAN - GIURI' BANCARIO, Organo Collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.

IL RICORSO ALL'OMBUDSMAN - GIURI' BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall'inizio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.

L'Ombudsman - Giuri bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società sia al Cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giuri bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a euro 50.000 (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giuri bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO (9).

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario - il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario - versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione è versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità - che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti - è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione - che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento - possono essere di due tipi:

- a) previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D.Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito - ai sensi di legge - un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nei Registri di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale - una volta omologato dal Tribunale - ha valore di titolo esecutivo;
- b) informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione - che non è assoggettata alle previsioni del D.Lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici - si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO: www.conciliatorebancario.it

NOTE

- (1) Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall'art. 118 T.U.B. per consentire al Cliente di recedere.
- (2) Per l'art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 "è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richiama l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante".
- (3) La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.
- (4) Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- (5) Per "titoli strutturati" si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
- (6) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per le operazioni passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuta).
- (7) Art. 1525 del Codice Civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".
- (8) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
- (9) Si segnala che, oltre al Conciliatore Bancario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L'elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali di Autostrade per l'Italia, di cui alle premesse, cesserà automaticamente. Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale di cui ai punti a), b) e c) e nell'ipotesi di dismissione del servizio, il Cliente è tenuto entro 20 giorni dalla risoluzione del rapporto alla restituzione delle Viacard alla BANCA. La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti delle Viacard non riconsegnate saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007.

● Ai sensi dell'art. 6, in mancanza di tempestiva comunicazione di variazione, che potrà essere effettuata anche tramite l'area riservata (Telepass Club) il domicilio del Cliente, ad ogni effetto del rapporto, anche fiscale, rimane quello dichiarato nel modulo di adesione. Qualsiasi comunicazione avente per oggetto il rapporto in essere con la Società dovrà essere indirizzata a Telepass SpA Customer Care, Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze.

● Ai sensi dell'art. 7, la Società provvede a inviare per iscritto, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. Telepass SpA ha la facoltà di modificare unilateralmente le Norme e Condizioni del contratto Viacard di conto corrente qualora sussista un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 385/93, dandone preventiva comunicazione al Cliente presso il domicilio. In tali casi sarà precisata la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il Cliente di recedere dal contratto, entro 60 giorni, senza alcun onere aggiuntivo. Trascorso tale periodo, in mancanza di recesso, le modifiche si intendono accettate. Le Norme e Condizioni sopra riportate sono vincolanti per il Cliente dal momento della sottoscrizione del modulo ovvero - fermo restando quanto specificato precedentemente - dalla data di entrata in vigore delle stesse come indicato in calce al documento di proposta di adesione al servizio. La copia aggiornata delle norme e condizioni generali del servizio è disponibile presso tutti i Punto Blu ed i Centri Servizi autorizzati e può essere consultata e stampata dalla sezione pubblica del sito internet www.telepass.it.

● Ai sensi dell'art. 8, il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, che non venga composta attraverso il ricorso alla procedura disciplinata successivamente, si rinvia alla competenza giurisdizionale richiamata dal Nuovo Codice del Consumo (D. Lgs. N° 206/2005)

● Ai sensi dell'art. 9, Telepass SpA aderisce all'Accordo tra Autostrade per l'Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori Adoc, Codacons e Federconsumatori che prevede la costituzione di un Ufficio di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante la Procedura di conciliazione. I Clienti di Telepass SpA, rappresentati dalle predette Associazioni, se insoddisfatti per la risposta ad un reclamo, possono risolvere in modo semplice e rapido le controversie inerenti l'errata gestione dei contratti Telepass. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata. La domanda di conciliazione - presentata mediante apposito modulo disponibile sul sito www.telepass.it ovvero presso i Punto Blu e le sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori - va inoltrata, con Raccomandata a/r, all'indirizzo indicato all'articolo 6.2 delle Norme e Condizioni Generali del Servizio o via fax al numero 06.4363.2180 o via e-mail all'indirizzo conciliazione@autostrade.it. La domanda sarà esaminata da una Commissione di Conciliazione composta da un conciliatore di Telepass SpA e da un conciliatore di una delle Associazioni dei Consumatori. In caso di accordo tra le Parti la conciliazione si conclude con la definizione della pratica. Il Cliente è libero di accettare o di rifiutare la soluzione proposta. La Procedura si conclude comunque non oltre 120 giorni dalla data di ricezione della domanda. Il ricorso all'Ufficio di Conciliazione non priva il Cliente del diritto di adire, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria competente.

Legenda delle principali nozioni riportate nell'operazione

TESSERA VIACARD: tessera magnetica utilizzata per il pagamento dei pedaggi autostradali

BLOCCO DELLA CARTA: Procedimento che inibisce l'utilizzo della carta nei casi in cui venga inoltrata denuncia di smarrimento o furto

Foglio Informativo AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA

(Delibera CICR 04.03.2003 e Provvedimento di attuazione di Banca di Italia)

SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD

PARTE I INFORMATIVA SU TELEPASS SpA

TELEPASS SpA - Società per azioni con suo unico, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA, Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato, CF e Partita IVA n° 09771701001, REA-RM-1188554. Elenco Generale Banca d'Italia n° 40550, Elenco Speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del Dlgs 385/93, n. 33513. Sede legale e amministrativa in Roma, via A. Bergamini, 50 - 00159. Sito internet: www.telepass.it - info@telepass.it.

INFORMATIVA SUL SOGGETTO CHE REALIZZA L'OFFERTA FUORI SEDE

spazio riservato al soggetto che realizza l'offerta fuori sede

PARTE II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD

Struttura e funzione economica

Il servizio TELEPASS CON VIACARD (d'ora in avanti "il SERVIZIO") permette l'utilizzo dell'apparecchio Telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali ai Clienti che siano già titolari del servizio Viacard di conto corrente. Telepass SpA (di seguito anche "la Società") consente l'adesione al SERVIZIO e l'utilizzo dell'apparato Telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali ai Clienti che abbiano sottoscritto, contestualmente al contratto di Viacard di Conto Corrente, le Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l'Italia SpA (di seguito per brevità denominata ASP), riportate nella seconda parte del modulo di proposta, predisposto appositamente da Telepass SpA, inerenti l'utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali presso le stazioni della rete autostradale italiana a pedaggio. Gli apparati Telepass potranno essere installati esclusivamente sui veicoli e sui motorveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc. Gli apparati Telepass restano di proprietà della Società e non possono essere ceduti a terzi. Non è possibile per i Clienti ottenere un numero di apparati Telepass superiore a quello delle Tessere Viacard attive sul rapporto di cui risultano titolari. Ciascun apparato potrà essere abbinato fino ad un massimo di due targhe (compreso l'eventuale motorveicolo) fermo restando che una stessa targa non potrà essere abbinata a più di un apparato Telepass.

Il Cliente, con la consegna del modulo di proposta, predisposto appositamente dalla Società, e con il ritiro dell'apparato Telepass, si impegna ad accettare l'addebito, nella fattura del contratto Viacard, indicato nel modulo di proposta, cui il/i Telepass viene/vengono abbinato/i, di tutti i pedaggi convalidati in modalità Telepass nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive specificate nell'apposita sezione del presente documento, e per quanto eventualmente dovuto ad altro titolo, in particolare per i servizi accessori cui il Cliente potrà decidere di aderire con la sottoscrizione delle relative norme e condizioni generali.

La Società consente ai Titolari del SERVIZIO la possibilità di sottoscrivere servizi accessori tra cui l'opzione Premium che abilita il Cliente alla fruizione di una gamma di servizi dedicati agli automobilisti. L'adesione ai servizi accessori è facoltativa e disciplinata da appositi moduli ed i relativi costi vengono compresi nella fattura del servizio Viacard di conto corrente.

In caso di offerta di servizi aggiuntivi da parte di società terze il cui pagamento sia consentito mediante l'utilizzo dell'apparato Telepass, il Titolare del SERVIZIO potrà scegliere di aderirvi contattando direttamente Telepass SpA per la eventuale sottoscrizione delle condizioni e dei termini per il pagamento di detti servizi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento o nelle "Norme e Condizioni del Servizio Telepass con Viacard", si applicano le Norme e Condizioni per il pagamento dei pedaggi autostradali tramite Viacard di volta in volta vigenti.

Principali rischi (generici e specifici)

Il Titolare del servizio Telepass con Viacard sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007, che derivi dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare dell'apparato Telepass.

L'installazione dell'apparato sul veicolo indicato avviene a cura e spese del richiedente e lo stesso è tenuto a far installare ed utilizzare l'apparato Telepass in conformità alle istruzioni indicate nell'apposito manuale d'uso, nonché a custodirlo e conservarlo ai sensi dell'art. 1587 del codice civile (Obbligazioni principali del conduttore).

Il Titolare del servizio sarà responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato stesso, al veicolo sul quale viene installato, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto appena previsto, esonerando espressamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Nel caso di sottoscrizione da parte del Titolare del servizio Telepass con Viacard di servizi aggiuntivi offerti da parte di società terze, il cui pagamento sia consentito mediante l'utilizzo dell'apparato Telepass, il Titolare riconosce espressamente che Telepass SpA rimarrà estranea ai rapporti tra il Titolare stesso e i soggetti terzi per i servizi da questi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia o pretesa relativa a tali rapporti, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente ai soggetti con i quali ha stipulato le apposite convenzioni.

In caso di smarrimento o furto dell'apparato Telepass il Titolare dovrà inoltrare, tempestivamente, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R da inviare a Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze -, tramite invio di comunicazione a mezzo fax ai seguenti numeri: 055.4202734 - 055.4202373, o mediante comunicazione al Call Center Commerciale di Telepass SpA o recandosi personalmente presso un Punto Blu o presso un Telepass Point o un Centro Servizi delegato a tale attività o accedendo direttamente all'area riservata "Telepass Club" sul sito www.telepass.it. Il Titolare del servizio dovrà, in ogni caso, far pervenire alla Società la copia conforme della denuncia resa alle autorità competenti o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - utilizzando il modulo disponibile presso i Punto Blu o Telepass Point o i Centri Servizi autorizzati e che può essere scaricato dal sito internet www.telepass.it. In questi casi il Titolare del servizio sarà onerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi a transiti convalidati con l'apparato Telepass, abusivamente utilizzato da terzi, a decorrere dal momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra.

Nel caso in cui il Titolare non trasmetta a Telepass SpA la copia conforme della denuncia ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Società non riterrà valida la comunicazione comunque effettuata dal Cliente, e addebiterà in fattura allo stesso tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato dal giorno di invio della comunicazione stessa.

E'vietato al Titolare del servizio l'utilizzo dell'apparato Telepass cui la Società abbia, per qualsiasi causa o motivo e in qualsiasi momento, chiesto la restituzione. In caso contrario l'utilizzo sarà considerato abusivo e la Società potrà perseguire il titolare stesso nei termini e con le modalità previsti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007.

Si evidenzia che la Società ha la facoltà di modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al Cliente, le norme e le condizioni economiche e contrattuali relative al servizio Telepass Con Viacard.

PARTE III CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD

Condizioni economiche fissate da Telepass SpA, che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest'ultima mediante addebito su conto corrente.

Descrizione	Valore
Canone di locazione mensile.....	1,24 Euro
Penale per mancata o ritardata restituzione apparato (in caso di revoca o chiusura).....	25,82 Euro
Canone mensile per l'Opzione Telepass Premium (a richiesta).....	0,76 Euro
Costi di spedizione apparato laddove previsto	cond. postali vig.
Interessi di mora (a decorrere dal 2° giorno data fattura)	BCE + 5 punti

Le eventuali modifiche unilaterali apportate da Telepass SpA alle presenti condizioni economiche saranno comunicate dalla stessa Società in forma scritta o mediante altro supporto durevole

PARTE IV CLAUSELE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD

Il servizio è regolato dalle "NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD", allegate alla proposta contrattuale che dovrà essere sottoscritta dal Cliente ai fini di richiedere l'attivazione dello stesso SERVIZIO. Si riportano, di seguito le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra Telepass SpA e il Cliente

● Ai sensi dell'art. 1, il Cliente, con la consegna del modulo di proposta e con il ritiro dell'apparato Telepass, si impegna ad accettare l'addebito, nella fattura del contratto Viacard indicato nello stesso modulo cui il/i Telepass viene/vengono abbinato/i, di tutti i pedaggi convalidati in modalità Telepass nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive indicate in apposita sezione del presente documento e per quanto eventualmente dovuto ad altro titolo, in particolare per i servizi accessori cui il Cliente potrà decidere di aderire con la sottoscrizione delle relative norme e condizioni generali.

Non è possibile per il Cliente ottenere un numero di apparati Telepass superiore a quello delle tessere Viacard attive sul contratto. Ciascun apparato potrà essere abbinato fino ad un massimo di due targhe (compreso l'eventuale motorveicolo) fermo restando che una stessa targa non può essere abbinata a più di un apparato Telepass. Il Cliente si impegna ad avvertire preventivamente la Società di ogni variazione delle targhe dei mezzi su cui intende utilizzare l'apparato Telepass.

Tali dati possono essere aggiornati tramite l'area riservata "Telepass Club" del sito www.telepass.it, così come previsto nelle Norme Generali del contratto Viacard, oppure presso un Punto Blu o altro centro di assistenza autorizzato o inviando una e.mail all'indirizzo info@telepass.it o un fax (055.420.2373 o 055.420.2734) o telefonando al Call Center Commerciale o inviando una comunicazione scritta all'indirizzo Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze. L'ubicazione dei Punto Blu e dei centri servizi autorizzati è pubblicata sul sito www.telepass.it.

La Società consente ai Titolari del servizio Telepass con Viacard (di seguito anche "Titolari/e") la possibilità di sottoscrivere servizi accessori tra cui l'opzione Premium che abilita il Cliente alla fruizione di una gamma di servizi dedicati agli automobilisti. L'adesione ai servizi accessori è facoltativa e disciplinata da appositi moduli ed i relativi costi vengono compresi nella fattura del servizio Viacard di conto corrente. In caso di offerta di servizi aggiuntivi da parte di società terze il cui pagamento sia consentito mediante l'utilizzo dell'apparato Telepass, il titolare del servizio Telepass Con Viacard potrà scegliere di aderirvi contattando direttamente la Società per la eventuale sottoscrizione delle condizioni e dei termini per il pagamento di detti servizi. La sottoscrizione di tali termini e condizioni, da parte del Titolare, determina il sorgere di un autonomo rapporto con gli eventuali soggetti terzi. In tale caso, il Titolare riconosce espressamente che Telepass

SpA è estranea ai rapporti tra il Titolare stesso e tali soggetti terzi per i servizi da questi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per l'esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente ai soggetti con i quali ha stipulato le apposite convenzioni, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Telepass SpA in merito alla regolare fruizione, da parte del Titolare, dei servizi offerti da terzi, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati per mezzo dell'apparato Telepass.

In ogni caso, nei rapporti tra il Titolare e Telepass SpA, l'ordine di pagamento impartito attraverso l'uso dell'apparecchio Telepass è irrevocabile e, pertanto, resta fermo l'obbligo per il Titolare di onorare i relativi pagamenti. Per quanto non espressamente disciplinato con le "Norme e Condizioni del Servizio Telepass con Viacard", si applicano le Norme e Condizioni per il pagamento dei pedaggi autostradali tramite Viacard di volta in volta vigenti (si vedano le vigenti norme e condizioni generali del servizio Viacard).

La Società si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio Telepass, dandone informativa ad ASPi e ai titolari due mesi prima. In tal caso il Cliente è tenuto all'immediata restituzione dell'apparato secondo quanto previsto successivamente.

● Ai sensi dell'art. 2, gli apparati Telepass, ancorché consegnati ai singoli Clienti a titolo di locazione (art.1571 c.c.), restano di proprietà di Telepass SpA e non possono essere ceduti a nessun titolo a terzi. Il Titolare, inoltre, sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell'art.55 D.Lgs. n. 231/2007, che derivi dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare dell'apparato Telepass.

Fermo restando che l'installazione dell'apparato sul veicolo indicato avviene a cura e spese del Cliente, si specifica che quest'ultimo è tenuto a far installare e ad utilizzare l'apparato Telepass in conformità alle istruzioni indicate nell'apposito manuale, nonché a custodirlo e conservarlo ai sensi dell'art. 1587 del c.c. Il richiedente è responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato, al veicolo sul quale lo stesso viene installato, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto previsto al precedente comma, esonerando espressamente Telepass SpA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La locazione del singolo apparato comporta il pagamento di un canone nei termini indicati in apposita sezione del presente documento. In caso di smarrimento o di furto dell'apparato Telepass, il Titolare dovrà, con immediatezza darne comunicazione scritta ad "Telepass SpA", Casella Postale 2310 succ. 39 50123 Firenze, via Fax (055/4202734 o 055/4202373) o mediante comunicazione al Call Centre Commerciale o recandosi presso un Punto Blu o presso un Telepass Point o un Centro servizi delegato a tale attività o direttamente tramite la sua area riservata "Telepass Club" sul sito www.telepass.it. Il Titolare sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato Telepass abusivamente usato da terzi a decorrere dal momento della ricezione, da parte di Telepass SpA, della comunicazione di cui sopra.

Il Titolare dovrà comunque far pervenire alla Società, entro 30 giorni, la copia conforme della denuncia resa alle Autorità competenti o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 - secondo il Modulo disponibile presso i Punto Blu o i Centri Servizi autorizzati e che può essere scaricato dalla sezione pubblica del sito internet www.telepass.it. Nel caso in cui il Titolare non trasmetta a Telepass SpA la copia conforme della denuncia ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Società non riterrà valida la comunicazione di cui sopra e addebiterà in fattura al Titolare stesso tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato dal giorno di invio della comunicazione stessa.

In caso di ritrovamento da parte del Cliente, che abbia trasmesso copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'apparato Telepass dichiarato smarrito o rubato non potrà essere utilizzato e dovrà essere immediatamente restituito a Telepass SpA - presso un Punto Blu, Telepass Point e/o Centro servizi e/o centro di distribuzione autorizzati a tale attività ovvero spedito con Raccomandata con Avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato - che provvederà a sostituirlo presso un Punto Blu o un Centro come sopra indicati.

Qualora l'apparato Telepass, il cui smarrimento o furto sia stato confermato con la trasmissione della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà venga ritrovato in possesso del Titolare o di persona dallo stesso facoltizzata, il primo sarà responsabile del pagamento di tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato Telepass successivamente alla comunicazione di furto o smarrimento nonché di ogni eventuale spesa sostenuta da Telepass SpA per il recupero dell'apparato. L'ammontare di tali importi verrà pertanto addebitato al Titolare che potrà essere perseguito, per l'utilizzo irregolare, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. E' vietato utilizzare l'apparato Telepass di cui la Società abbia, per qualsiasi causa, chiesto la restituzione. In caso contrario l'utilizzo sarà considerato abusivo e Telepass SpA si riserva di perseguire il titolare a termini di legge, anche ai sensi dell'art.55 D.Lgs. n. 231/2007.

● Ai sensi dell'art. 3 il canone di locazione dell'apparato Telepass è di Euro 1,03 + I.V.A. al mese, per ogni apparato rilasciato a fronte della sottoscrizione del modulo di proposta. Si rimanda all'apposita sezione relativa all'indicazione di tutti i costi e gli oneri eventuali.

● Ai sensi dell'art. 4, il servizio Telepass con Viacard può essere interrotto:

a) dal Titolare, in qualsiasi momento, senza alcun onere aggiuntivo, inviando a Telepass SpA - mediante fax, al numero 055/4202373 o 055/4202734 o e-mail all'indirizzo info@telepass.it ovvero Raccomandata con Avviso di Ricevimento, all'indirizzo sopra indicato - una comunicazione scritta di risoluzione del contratto e restituendo, entro 20 gg. dalla risoluzione della comunicazione stessa, gli apparati Telepass alla Società presso uno dei punti di distribuzione (Punto Blu e Centro Servizi delle altre Società Concessionarie autostradali e altri centri autorizzati da Telepass SpA o mediante spedizione postale all'indirizzo sopra indicato). Resta inteso che il contratto si intenderà risolto a far data dalla ricezione dell'apparato da parte di Telepass SpA;

b) da Telepass SpA, in ogni caso di accertata violazione del puntuale pagamento delle fatture, in caso di utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle norme e condizioni generali di servizio, di uso fraudolento dell'apparato Telepass per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto, mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrimento dell'apparato Telepass, errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto.

Il servizio Telepass con Viacard, inoltre, si risolve automaticamente in ogni caso di cessazione per qualsiasi motivo del contratto Viacard per il pagamento differito dei pedaggi autostradali al quale è abbinato.

Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale Telepass SpA, e nell'ipotesi di dismissione del

servizio di cui ai punti precedenti, il Cliente è tenuto entro 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, alla restituzione dell'apparato Telepass alla Società - presso uno dei Punto Blu o Centri Servizi delle altre Società Concessionarie autostradali o dei Telepass Point o centri autorizzati o comunque presso un esercizio convenzionato con Telepass SpA per il ritiro degli apparati ovvero mediante spedizione postale. Il personale di detti uffici provvederà a rilasciare al Cliente ricevuta dell'avvenuta riconsegna dell'apparato (in caso di spedizione postale Telepass SpA fornirà riscontro circa l'effettiva ricezione dell'apparato).

Nel caso in cui l'apparato non sia riconsegnato nei termini suddetti, Telepass SpA addebiterà al Cliente in fattura, la somma di Euro 25,82 a titolo di penale per la mancata o tardiva restituzione dell'apparato. La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti dell'apparato non riconsegnato saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. Nei casi di cui ai precedenti punti, il contratto di adesione alle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico Telepass di ASPi di cui alle premesse si risolverà automaticamente.

● Ai sensi dell'art. 5, in mancanza di tempestiva comunicazione di variazione, che potrà essere effettuata anche tramite l'area riservata (Telepass Club) del sito www.telepass.it, il domicilio del Cliente, ad ogni effetto del rapporto, anche fiscale, rimane quello dichiarato nel fronte del modulo di proposta e dovrà essere uguale al domicilio dichiarato all'atto della sottoscrizione delle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema automatizzato Telepass di ASPi, di cui alle premesse.

Qualsiasi comunicazione scritta avente per oggetto il rapporto in essere con Telepass SpA dovrà essere indirizzata a: Telepass SpA - Customer Care, Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 - Firenze.

● Ai sensi dell'art. 6, Telepass SpA provvede a inviare per iscritto, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicative. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

La Società ha la facoltà di modificare unilateralmente le Norme e Condizioni Telepass con Viacard qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 385/93, dandone preventiva comunicazione al Cliente presso il domicilio. In tali casi, sarà precisata la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il Cliente di recedere dal contratto, entro 60 giorni senza alcun onere aggiuntivo. Trascorso tale periodo, in mancanza di recesso, le modifiche si intendono accettate.

Le Norme e Condizioni sopra riportate sono vincolanti per il Cliente dal momento della sottoscrizione del modulo di proposta. Ovvero - fermo restando quanto specificato nei precedenti punti - dalla data di entrata in vigore delle stesse come indicato in calce al modulo di proposta. La copia aggiornata delle Norme e Condizioni del Servizio Telepass con Viacard è disponibile presso tutti i Punto Blu di ASPi ed i Centri Servizi autorizzati e può essere consultata e stampata dal sito internet www.telepass.it.

● Ai sensi dell'art. 7, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, che non venga composta attraverso il ricorso alla procedura disciplinata all'art. 9, si rinvia alla competenza giurisdizionale richiamata dal Nuovo Codice del Consumo (D.Lgs. n° 206/2005).

● Ai sensi dell'art. 8, la Società aderisce all'Accordo tra Autostrade per l'Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori Adoc, Codacons e Federconsumatori che prevede la costituzione di un Ufficio di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante la Procedura di conciliazione.

I Clienti di Telepass SpA, rappresentati dalle predette Associazioni, se insoddisfatti per la risposta ad un reclamo, possono risolvere in modo semplice e rapido le controversie inerenti l'errata gestione dei contratti Telepass. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata.

La domanda di conciliazione - presentata mediante apposito modulo disponibile sul sito www.telepass.it ovvero presso i Punto Blu e le sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori - va inoltrata, con Raccomandata AR, all'indirizzo sopra indicato o via fax al numero 06.43632180 o via e-mail all'indirizzo conciliazione@autostrade.it. La domanda sarà esaminata da una Commissione di Conciliazione composta da un conciliatore di Telepass SpA e da un conciliatore di una delle Associazioni dei Consumatori. In caso di accordo tra le Parti la conciliazione si conclude con la definizione della pratica. Il Cliente è libero di accettare o di rifiutare la soluzione proposta. La Procedura si conclude comunque non oltre 120 giorni dalla data di ricezione della domanda. Il ricorso all'Ufficio di Conciliazione non priva il Cliente del diritto di adire, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria competente.

Legenda delle principali nozioni riportate nell'operazione

Apparato Telepass: apparato per il pagamento dei pedaggi autostradali

Tasso di mora: interessi da applicarsi in caso di ritardati pagamenti da parte del Cliente

BCE: tasso minimo di offerta applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) sulle principali operazioni di rifinanziamento del sistema bancario, tasso conosciuto anche con il nome di "Minimum Bid Rate". La quota del tasso BCE è rilevabile sulla stampa specializzata e sul sito web della BCE.



Società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA
Capitale Sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09771701001 - REA-ROMA n. 1188554 - P. IVA 09771701001 - Elenco Generale Banca d'Italia n. 40550 - Elenco speciale Banca d'Italia n. 33513 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

AVVISO "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA Delibera CICR 04.03.2003 e Provvedimento di attuazione di Banca di Italia

SERVIZIO VIACARD DI CONTO CORRENTE CON BANCHE

SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD